



**TRIBUNALE DI CATANIA**

SEZIONE IV CIVILE –PROCEDURE CONCORSUALI -LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati

Dott. Fabio Letterio Ciralo	Presidente f.f.
Dott. Alessandro Laurino	Giudice Relatore
Dott. Alessandra Bellia	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 3/2023 r.g.  
 promosso dalla

- in persona dei curatori, dott.ssa \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, con il ministero \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_ nei confronti delle società \_\_\_\_\_
1. \_\_\_\_\_, con sede legale in Acireale (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore unico \_\_\_\_\_, rimasta contumace;
  2. \_\_\_\_\_ con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_, in persona dell'amministratore giudiziario \_\_\_\_\_ con il ministero dello stesso;
  3. \_\_\_\_\_, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore giudiziario \_\_\_\_\_, con il ministero dello stesso;
  4. \_\_\_\_\_, con sede legale in Santa Venerina (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona del dell'amministratore unico \_\_\_\_\_, rimasta contumace;
  5. \_\_\_\_\_, con sede legale in Santa Venerina (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona del dell'amministratore unico \_\_\_\_\_, rimasta contumace;
  6. \_\_\_\_\_ con sede legale in Giarre (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore unico \_\_\_\_\_ rimasta contumace;
  7. \_\_\_\_\_ con sede legale in Giarre (CT) \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona della liquidatrice \_\_\_\_\_, rimasta contumace;
  8. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona del liquidatore \_\_\_\_\_, rimasta contumace;
  9. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore unico \_\_\_\_\_, rimasta contumace;

Firmato Da: CIRAOLO FABIO LETTERIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 36aaafec53558d1300ddf6289ac9863f - Firmato Da: LAURINO ALESSANDRO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 39a9aeed35055e0e86d7245395233096

Firmato Da: CIRAOLO FABIO LETTERIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36aaafec53558d1300ddf6289ac9863f  
 Firmato Da: LAURINO ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39a9aeed35055e0e86d7245395233096



10. con sede in \_\_\_\_\_ numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore unico \_\_\_\_\_, rimasta contumace;
11. con sede legale in \_\_\_\_\_ numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_, in persona dell'amministratore unico \_\_\_\_\_, rimasta contumace;

\*\*\*

Tutte le società convenute sono partecipate -in via totalitaria o maggioritaria- da una o più delle società attrici. Solo la società \_\_\_\_\_ risulta partecipata al 50 % da \_\_\_\_\_ e per il restante 50 % dalla società \_\_\_\_\_, che si trova già in amministrazione straordinaria.

Questo Tribunale con sentenza del 3.11.22 ha dichiarato la liquidazione giudiziale di gruppo delle società attrici ed ha invece rigettato la domanda verso le prime 6 società -oggi nuovamente convenute- per difetto di legittimazione attiva, poiché nessuna delle suddette società risultava avere debiti verso le società originarie ricorrenti.

I curatori agiscono ora non in base al primo comma ma ai sensi del comma V dell'art. 287 c.c.i.. Secondo quest'ultima norma il curatore vanta una fonte di legittimazione diretta sulla base di due presupposti, l'esistenza di una impresa non ancora assoggettata a liquidazione giudiziale ed il suo stato di insolvenza.

Recita la norma: *“Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.”*

\*\*\*

Si sono costituite le sole società \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ le quali hanno ribadito di non avere debiti verso nessuna delle società del gruppo (ma la circostanza per quanto sopra osservato è ora irrilevante) ed hanno dedotto di essere imprese minori, come tali non assoggettabili ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale. La difesa richiama l'inciso del comma V: *“non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale”*, come se la norma avesse voluto escludere dal suo campo di applicazione le imprese minori.

A prescindere dai dubbi sollevati dai curatori in ordine all'effettiva entità dell'attivo patrimoniale con riguardo alla svalutazione dei crediti ed delle partecipazioni di \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ (dubbi smentiti dalle resistenti per la circostanza che si tratta di crediti e partecipazioni vantati tutti verso società fallite, in liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, fatti specifici poi non contestati da parte attrice), la questione dell'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo verso le imprese minori si pone non solo verso \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, ma anche verso le ulteriori ultime 4 società, odierne convenute e rimaste contumaci, che per la stessa curatela attrice sono pacificamente imprese minori.

Il problema giuridico è quindi preliminare al giudizio e va affrontato immediatamente.

Nella tesi di parte attrice, le soglie minime per essere assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale (piuttosto che controllata) non si applicano al fenomeno della liquidazione di gruppo. Ne risulterebbe altrimenti frustrato il sistema di cui agli artt. 290 e ss. che disciplinano le azioni di inefficacia, responsabilità e postergazione, sul presupposto dell'esistenza di un gruppo societario. La difesa delle due società costituite evidenzia piuttosto il dato letterale della norma in esame: *“Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando ...”*, per trarne, come detto, la conclusione che le imprese minori siano sottratte a tale disciplina.

\*\*\*

Ritiene il Collegio di condividere la tesi estensiva per le seguenti ragioni.

Occorre premettere che l'impianto e la novità del nuovo codice della crisi è di assoggettare a procedura di accertamento dello stato di crisi o insolvenza (con i diversi esiti possibili di regolazione concordata o coattiva) qualsiasi tipo di debitore, con la sola esclusione degli enti pubblici.

Si legge nella legge delega 2017 n. 155 all'art. 2 lett. e): *“assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, ... e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;”*

Sempre dalla legge delega l'art. 3, comma I, lett. d) ed e), prevede la possibilità di proporre: *“... con unico ricorso domanda di liquidazione giudiziale ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse; ... e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;”*

Emerge con evidenza, nell'intenzione del legislatore delegante, la prevalenza del fine della gestione unitaria che viene riguardata sotto il profilo problematico della diversità di sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, ma con riguardo all'ipotesi che la procedura non sia stata ancora aperta (fenomeno regolato dal comma IV dell'art. 287).

Gli obblighi di informazione e collaborazione tra organi di gestione di procedure diverse risultano piuttosto l'ipotesi residuale, disciplinata dal successivo art. 288, per il caso in cui diverse procedure (cioè più di una) siano già state aperte presso altri tribunali in Italia, oppure all'estero.

In coerenza, l'art. 287, comma 1, CCI prevede che: *“Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori”*.

A ciò è consequenziale il successivo art. 288, nell'ipotesi di apertura di liquidazioni giudiziali di imprese appartenenti al medesimo gruppo in Uffici giudiziari diversi per ragioni di competenza, che obbliga gli organi di gestione delle diverse procedure alla cooperazione per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Si aggiunga che gli artt. 284 e ss. del CCI prevedono il concordato, gli accordi di ristrutturazione e il piano attestato di gruppo, senza alcun riferimento alle soglie ex art. 2, lett. d), CCI.

Il quadro descritto è coerente con l'evoluzione legislativa che ha disciplinato il fenomeno del raggruppamento di imprese, sin dall'art. 81 del decreto legislativo 270/99 che consente l'apertura dell'amministrazione straordinaria di gruppo in deroga alle soglie di cui all'art. 2 del medesimo D.L.vo.

Non sfugge, poi, come non sia prevista nell'alveo del CCI la liquidazione controllata di gruppo, al contrario, l'unica procedura destinata a regolamentare il fenomeno del gruppo societario è -nel codice della crisi e dell'insolvenza- la liquidazione giudiziale.

Ne viene che, in questo quadro, risulterebbe una evidente antinomia, processualmente diseconomica ed in contrasto con la *ratio* del codice della crisi, la soluzione alternativa della apertura di una liquidazione -che sarebbe di tipo controllata nel medesimo Tribunale- per la impresa minore appartenente allo stesso gruppo, con la conseguente nomina di altri organi in una procedura concorsuale diversa, che dovrebbe raccordarsi alla prima in assenza di disposizioni specifiche al riguardo.

Appare allora più ragionevole ritenere che, laddove il comma V dell'art. 287 CCI parli di impresa del gruppo "*non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale*", intenda in realtà riferirsi semplicemente all'impresa "*non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale*" di gruppo, e quindi alla possibilità di coinvolgere nel fenomeno del gruppo (secondo le modalità di commi da 1 a 4 dell'art. 287) anche società che inizialmente non erano state individuate (o rispetto alle quali difettava la legittimazione, come in questo caso). E ciò proprio perché la disposizione in esame, da interpretarsi nel più ampio contesto sistematico sopra delineato e in coerenza con la legge delega, oltre che con il comma 1 dello stesso art. 287 e con gli artt. 288 e 284 e ss., non può dirsi destinata, da sola e a discapito del contesto in cui è collocata, a individuare i requisiti dimensionali delle imprese da includere nella liquidazione giudiziale di gruppo, di contro non previsti dalle altre disposizioni che nel dettaglio disciplinano la risoluzione della crisi di impresa di gruppo.

Analoghe considerazioni si possono ripetere per la soglia di 30 mila euro di cui all'art. 49, comma V, c.c.i. che potrebbe avere rilievo nel caso a mano per la società

che -comunque- appostava nell'ultimo bilancio depositato (seppure risalente all'esercizio 2006) oltre 200 mila euro di debiti.

\*\*\*

Ciò chiarito, risultano sussistenti gli altri presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ovvero lo stato di insolvenza, l'esistenza del gruppo e l'opportunità della gestione unitaria.

Sullo stato di insolvenza si osserva che le società , e sono tutte in liquidazione, con un ammontare dei debiti superiore al valore dell'attivo; tutte le società (eccetto sono inattive e di molte non esiste più nemmeno la sede legale (le ultime quattro imprese minori oltre ).

A parte ed , tutte le società non depositano bilanci da 6 ad oltre 10 anni orsono.

La società a fronte di debiti appostati nell'ultimo bilancio del 2017 per oltre 700 mila euro, ha un valore dell'attivo costituito da crediti per 800 mila euro, ma tutti vantati verso società controllanti e correlate, quindi da svalutare interamente.

\*\*\*

L'esistenza del gruppo è confermata dal controllo azionario o partecipativo quale presunzione semplice di cui all'art. 2359 c.c., per come richiamato dall'art. 3, comma I, della legge delega cit..

Si possono ripetere anche qui le medesime motivazioni della sentenza di questo stesso tribunale per la prima dichiarazione di gruppo: "*l'esistenza del gruppo societario, per come si evince dalle partecipazioni dirette ed indirette -per lo più integrali- nei diversi capitali sociali, con modalità intercluse tra le imprese del gruppo, senza cioè interventi nel capitale sociale di società terze (salvo per una l'eccezione di ). Il dato è già di per sé dirimente, ma risulta altresì una colleganza di sedi sociali presso i medesimi indirizzi ed il fatto che lo stesso amministratore, nella persona fisica di , diriga o abbia diretto quasi tutte le diverse società verso cui il ricorso è accolto;*".

Appunto, come sopra detto, l'unica eccezione è costituita dalla società in cui il 50 % è di proprietà del gruppo attraverso , e per l'altra metà è di proprietà di , società non controllata da questo gruppo e già in amministrazione straordinaria.



L'appartenenza al gruppo è qui corroborata dal dato che amministratore unico è la medesima persona che ricopre analogo ruolo in diverse società del gruppo, , oltre che dalla medesima sede sociale in

\*\*\*

Analoghe considerazioni rispetto a quelle già formulate dal tribunale si possono ripetere per l'opportunità della gestione unitaria: *“tenuto conto delle forme di collegamento di crediti e debiti tra le diverse società e, quindi, come specificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 287 c.c.i., tenuto conto dei reciproci collegamenti di natura economica e produttiva (le imprese operano nel medesimo settore edilizio), della composizione e connessione dei rispettivi patrimoni e della presenza di medesimi amministratori ... delle eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse società anche considerata l'esistenza di medesime commesse che hanno riguardato contemporaneamente le diverse società del gruppo, per come dedotto dalle ricorrenti. Pertanto la nomina di un unico curatore e di un unico giudice delegato consentirebbe una migliore contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto riguardo alle partecipazioni societarie ed alla migliore comprensione del loro effettivo valore.”*

\*\*\*

In conclusione, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che tutte le parti (oltre alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento) hanno sede nel circondario del medesimo Ufficio; considerato che le società convenute esercitano attività commerciale in gruppo di imprese; considerato che la liquidazione giudiziale di gruppo è stata già aperta nei confronti delle società attrici; considerato lo stato di insolvenza delle convenute per come sopra analizzato; ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per l'estensione della liquidazione giudiziale di gruppo; tenuto conto della precedente nomina di due curatori e della precedente designazione del giudice delegato; visti gli artt. 1, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

#### **dichiara**

l'estensione della procedura di **liquidazione giudiziale di gruppo** delle società

nei confronti delle ulteriori società:

1. con sede legale in Acireale (CT) numero di iscrizione al registro delle imprese in persona dell'amministratore unico ;
2. , con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) , numero di iscrizione al registro delle imprese , in persona dell'amministratore giudiziario ;
3. , con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) , numero di iscrizione al registro delle imprese in persona dell'amministratore giudiziario ;
4. , con sede legale in Santa Venerina (CT) numero di iscrizione al registro delle imprese in persona del dell'amministratore unico ;
5. , con sede legale in Santa Venerina (CT) , numero di iscrizione al registro delle imprese in persona del dell'amministratore unico ;
6. con sede legale in Giarre (CT) numero di iscrizione al registro delle imprese in persona dell'amministratore unico ;

7. \_\_\_\_\_, con sede legale in Giarre (CT)  
numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in  
persona della liquidatrice \_\_\_\_\_ ;
8. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
numero di iscrizione al registro delle  
imprese \_\_\_\_\_ in persona del liquidatore \_\_\_\_\_ ;
9. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona  
dell'amministratore unico \_\_\_\_\_ ;
10. \_\_\_\_\_, con sede in Santa Venerina (CT),  
numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_ in persona  
dell'amministratore unico \_\_\_\_\_ ;
11. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
numero di iscrizione al registro delle imprese \_\_\_\_\_  
in persona dell'amministratore unico \_\_\_\_\_ ;

**nomina**

la dott.ssa **Lucia De Bernardin** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

la dott.ssa \_\_\_\_\_ Curatori, che alla luce  
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130  
u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare  
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa  
l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 co.3, 358;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie -  
in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - dei  
libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché  
dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito  
a norma dell'art. 39;

**invita**

il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della  
liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II;

**invita**

il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto precedente in caso di omissione da parte  
del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;

**stabilisce**

il giorno **20.6.2023 alle ore 10:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice  
Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai  
creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società  
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la  
documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle

stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV.

Catania, camera di consiglio del 17/03/2023

Il Giudice estensore  
Alessandro Laurino

Il Presidente f.f.  
Fabio Ciralo